SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 142

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 5 agosto 2004, n. **27.**

Istruzioni applicative generali e procedure del Settore Foraggi Essiccati - Campagna 2004-2005 - Regg. CE n. 603/95 e 785/95 e successive modifiche - Decreto ministeriale 4 aprile 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 2000, n. 113).

04A08320

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 luglio 2004.

Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita ed in particolare l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani;

Sentito l'Istituto superiore di sanità circa le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Sono adottate le Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, allegate come parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2004
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 150

ALLEGATO

LINEE GUIDA CONTENENTI LE INDICAZIONI DELLE PROCEDURE E DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Art. 7 - Legge n. 40/2004

PREMESSA

La legge 19 febbraio 2004, n. 40 "*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*", all'articolo 7 prevede la definizione da parte del Ministro della Salute di "*linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita*", linee guida "*vincolanti per tutte le strutture autorizzate*".

La stessa legge stabilisce modalità che sono da rapportarsi all'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita la cui definizione sarà parte integrante delle presenti linee guida.

Verranno quindi presi in considerazione anche:

- il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (articolo 4);
- la gradualità nel ricorso alle tecniche (articolo 4);
- il consenso informato da parte di coloro che si sottopongono alle tecniche stesse (articolo 6);
- l'accertamento dei requisiti previsti per le coppie alle quali si applicano le tecniche di procreazione medicalmente assistita (articolo 12);
- le disposizioni concernenti la sperimentazione sugli embrioni umani (articolo 13);
- i limiti all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sugli embrioni (articolo 14).

Scopo delle presenti linee guida è quello di fornire chiare indicazioni agli operatori delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita affinché sia assicurato il pieno rispetto di quanto dettato dalla legge.

INTRODUZIONE

Secondo una prima definizione la sterilità, almeno nella donna, andrebbe distinta dall'infertilità, intesa come incapacità di condurre la gravidanza fino all'epoca di vitalità fetale. Nell'uomo, invece, essendo il concetto di aborto ovviamente estraneo alla patologia della riproduzione, i due termini vengono largamente utilizzati come sinonimi.

Secondo un'altra definizione una coppia è considerata infertile quando non è stata in grado di concepire e di procreare un bambino dopo un anno o più di rapporti sessuali non protetti, mentre è sterile la coppia nella quale uno o entrambi i coniugi sono affetti da una condizione fisica permanente che non rende possibile la procreazione. Secondo questa interpretazione il termine "sterilità" si riferisce, quindi, ad una condizione più grave e comunque assoluta di "infertilità" riguardante la coppia e non il singolo membro di essa.

Ai fini delle presenti linee guida i due termini, infertilità e sterilità, saranno usati come sinonimi.

Viene definita sterilità (infertilità) l'assenza di concepimento, oltre ai casi di patologia riconosciuta, dopo 12/24 mesi di regolari rapporti sessuali non protetti.

Tutte le coppie che non ottengono gravidanza nei termini sopra definiti costituiscono la popolazione delle coppie infertili. Questa popolazione è costituita da:

- coppie sterili nelle quali siano stati accertati fattori di sterilità di almeno uno dei due coniugi;
- coppie con sterilità idiopatica, nelle quali non sia stato possibile accertare un definito fattore responsabile;
- coppie subfertili, per ragioni biologiche o per ripetuta abortività spontanea.

I dati relativi all'incidenza ed alle principali cause di sterilità sono simili a livello mondiale.
Nella tabella che segue sono riportati i dati pubblicati da Collins e Spira.

Cause di Sterilità

CAUSA DI STERILITA'	SPIRA FREQUENZA	COLLINS FREQUENZA
Fattore Femminile	57 %	54 %
Difetto ovulatorio	29 %	27 %
Fattore tubarico	16 %	22 %
Endometriosi	7 %	5 %
Fattore Cervicale	2 %	/
Fattore Uterino	3 %	/
Fattore Maschile	21 %	25 %
Sterilità inspiegata	4 %	17 %
Fattore Masch-Femm.	18 %	/
Altri	4 %	/

Nella nostra società motivazioni molteplici di ordine sociale, economico e culturale portano molte donne a rinviare oltre la terza decade di vita la ricerca di un concepimento. Dagli ultimi dati relativi alla natalità in Europa, infatti, emerge che l'età media in cui la donna italiana partorisce il primo figlio è 30 anni, dato aumentato rispetto al precedente rilievo del 1990 dove risultava essere di 29 anni.
Il fattore temporale si concretizza in tre differenti aspetti e condiziona le strategie diagnostiche:

- età della donna;
- esposizione alla probabilità di concepire;
- riserva ovarica.

Età della donna: è uno dei principali limiti posti alla fertilità umana. Con l'età, inoltre, aumenta il rischio di abortire spontaneamente. Tale rischio risulta essere pari al 10% circa per donne di età < 30 anni, al 18% per i soggetti con età compresa fra i 30 e i 39 anni, al 34% per le donne intorno ai 40 anni. Donne di età superiore ai 35 anni hanno una più elevata probabilità di avere difficoltà riproduttive in relazione ad aneuploidie determinate da non-disgiunzioni cromosomiche.
La capacità riproduttiva della coppia subisce un declino con l'età. Tale fenomeno si manifesta in maniera più sensibile nella donna; l'aspettativa di avere un figlio per una coppia nella quale è presente una donna di età > 35 anni è ridotta del 50% rispetto alle coppie nelle quali le donne hanno un'età inferiore. Sebbene esistano evidenze scientifiche che la fertilità nella donna diminuisca a partire dai 25 – 28 anni è unanimemente accettato che la riduzione della capacità riproduttiva nella partner femminile inizi intorno ai 35 anni con un progressivo e considerevole calo fino al completo esaurimento della funzionalità ovarica.

Esposizione alla probabilità di concepire: la durata dell'infertilità rappresenta il criterio che seleziona la prognosi riproduttiva della coppia a prescindere dalla diagnosi di sterilità. Coppie con una condizione di sterilità di lunga durata hanno una prognosi riproduttiva sfavorevole.

Riserva ovarica: la gonade femminile, diversamente da quella maschile, è costituita da un numero finito di unità follicolari, e quindi di cellule uovo, che rappresenta un patrimonio predeterminato suscettibile di un irreversibile depauperamento. Esiste una soglia critica di patrimonio follicolare, al di sotto di cui vi è una riduzione della potenzialità riproduttiva della donna che può rappresentare l'unico elemento determinante la sub-fertilità, che può essere dovuta all'età riproduttiva avanzata ma anche ad un ridotto patrimonio follicolare congenito (dissociazione tra età anagrafica e patrimonio follicolare), o alla interferenza di fattori iatrogeni o patologici sulla consistenza e consumo del patrimonio follicolare (infezioni, esiti chirurgici, fattori ambientali, stili di vita, etc.).
Un orientamento sulla riserva ovarica può essere ottenuto tramite la valutazione dei livelli di FSH ed estradiolo eseguita in III giornata del ciclo.

ACCESSO ALLE TECNICHE

(Articolo 4, Legge 40/2004)

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:
   a. gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
   b. consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Un'anamnesi accurata ed un corretto esame obiettivo rappresentano il primo passo di rilievo nell'ambito del primo colloquio con la coppia infertile/sterile. Durante questa fase, infatti, può emergere una specifica causa di infertilità/sterilità e ciò può aiutare a focalizzare le successive valutazioni diagnostiche sui fattori più probabilmente responsabili della infertilità/sterilità stessa.

Le cause di infertilità/sterilità devono essere ricercate in modo sistematico, efficace e devono essere identificati tutti i fattori rilevanti.

Il percorso e la durata degli accertamenti devono tenere conto dei desideri della coppia, dell'età della donna, della durata dell'infertilità/sterilità e dei dati personali emersi dall'anamnesi e dall'esame obiettivo.

Deve essere compilata una scheda clinica, contenente le valutazioni e i dati pertinenti della coppia, che sarà conservata a cura del centro.

CERTIFICAZIONE DI INFERTILITÀ (ai sensi del comma 1)

Certificazione dello stato di infertilità: può essere effettuata da ogni medico abilitato all'esercizio della professione.

Certificazione dello stato di infertilità per l'accesso alle tecniche di riproduzione assistita: viene effettuata dagli specialisti del centro (per le patologie femminili il ginecologo; per le patologie maschili l'andrologo o l'urologo con competenze andrologiche) una volta assicurati i criteri diagnostici e di gradualità terapeutica.

La negazione del ricorso alle tecniche, certificata dallo specialista, verrà verificata dal responsabile del centro.

GRADUALITA' DELLE TECNICHE (ai sensi del comma 2, punto a)

Spetta al medico, secondo scienza e coscienza, definire la gradualità delle tecniche tenendo conto dell'età della donna, delle problematiche specifiche e dei rischi inerenti le singole tecniche, sia per la donna che per il concepito, del tempo di ricerca della gravidanza e della specifica patologia diagnosticata nella coppia nel rispetto dei principi etici della coppia stessa ed in osservanza al dettato della legge.

CONSENSO INFORMATO

(Articolo 6, Legge 40/2004)

1. *Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.*
   Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

2. *Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.*

3. *La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della Giustizia e della Salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.*

4. *Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.*

5. *Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.*

ATTIVITA' DI CONSULENZA E SOSTEGNO RIVOLTA ALLA COPPIA

L'attività di consulenza è un processo di comunicazione, riconosciuto di grande beneficio, correlato ad ogni tipo di trattamento offerto.
Ogni centro di PMA dovrà prevedere la possibilità di consulenza alla coppia.
L'attività di consulenza deve essere resa accessibile, quindi, in tutte le fasi dell'approccio diagnostico terapeutico dell'infertilità e, eventualmente, anche dopo che il processo di trattamento è stato completato.

Tutti i centri debbono garantire che la consulenza sia offerta ai soggetti prima di iniziare le singole procedure diagnostiche.
In tale occasione alle coppie devono essere forniti gli elementi utili a maturare una accettazione consapevole della tecnica proposta. In particolare devono essere illustrati:

1. la possibilità di ricorrere agli strumenti offerti dalla legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di affidamento ed adozione, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita;
2. la disciplina giuridica della procreazione medicalmente assistita (ivi comprendendo anche i divieti, le sanzioni, le tutele e le conseguenze giuridiche per l'uomo, per la donna e per il nascituro di cui agli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40);
3. le problematiche bioetiche;
4. le diverse tecniche impiegabili e le procedure/fasi operative di ciascuna tecnica, con particolare riguardo alla loro invasività, nel rispetto dei principi etici della coppia e in osservanza della legge 40/2004;
5. l'impegno dovuto dai richiedenti (ivi comprendendo anche i tempi di realizzazione, l'eventuale terapia farmacologica da seguire, gli accertamenti strumentali e di laboratorio da esperire, le visite ambulatoriali ed i ricoveri, anche in day hospital, da effettuare);
6. gli effetti indesiderati o collaterali relativi ai trattamenti;
7. le probabilità di successo delle diverse tecniche;
8. i rischi per la madre e per il/i nascituro/i, accertati o possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica;
9. gli aspetti psicologici relativi ai singoli richiedenti, alla coppia e al nuovo nato;
10. la possibilità di crioconservazione dei gameti maschili e femminili;
11. la possibilità di revoca del consenso da parte dei richiedenti fino al momento della fecondazione dell'ovulo;
12. la possibilità da parte del medico responsabile della struttura di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario motivati in forma scritta;
13. la possibilità di crioconservazione degli embrioni nei casi conformi a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 40/2004;
14. i costi economici totali derivanti dalla procedura adottata.

A volte la consulenza è in grado di aiutare alcuni pazienti ad accettare il fallimento del trattamento e ad accettare l'idea di non avere bambini. E' inoltre fondamentale anche quando si instaura una gravidanza come esito di un trattamento.
I centri debbono assicurarsi che i soggetti siano consapevoli che l'offerta della consulenza viene fatta di routine.
L'offerta dell'attività di consulenza e sostegno deve includere l'informazione scritta di chi la offre.

L'attività di consulenza, a seconda delle situazioni, può essere:

1. **decisionale** il cui scopo fondamentale è di consentire ai soggetti di comprendere e riflettere nel corso della proposta di trattamento che li riguarda sulle implicazioni che questo potrebbe avere per loro, per le loro famiglie e sugli eventuali figli nati come risultato del trattamento.
   Questo tipo di consulenza dovrà essere disponibile prima di intraprendere ogni tipo di trattamento o di decisione.

L'operatore che offrirà la consulenza dovrà discutere con tutti i soggetti coinvolti le implicazioni del trattamento:

- per se stessi;
- per i propri familiari, inclusi figli già esistenti o figli futuri, e per la società;
- per ogni figlio o figli che verranno;

2. **di sostegno** che deve supportare le coppie in momenti di stress e difficoltà. Questo può accadere in ogni momento, prima, durante e dopo l'esecuzione del trattamento.
   I centri debbono fare ogni sforzo possibile per offrire supporto a qualsiasi soggetto coinvolto nel trattamento e che richieda aiuto, come ad esempio:
   - individui che non possono accedere alle terapie;
   - individui che hanno difficoltà ad affrontare un determinato ciclo di trattamento;
   - individui nei quali il trattamento è fallito;

3. **genetica** nella previsione di rischio di anomalie genetiche trasmissibili;

4. **terapeutica** che deve riuscire ad assistere i soggetti che ne abbiano bisogno nello sviluppare strategie che consentano loro di far fronte alle conseguenze dei trattamenti per l'infertilità sia a breve che a lungo termine. Essa include l'aiutare i soggetti a moderare le loro aspettative e ad accettare la realtà di particolari situazioni.

I centri devono invitare coloro che si sottoporranno ai trattamenti a considerare:

a. la loro attitudine rispetto alla propria infertilità o a quella del partner;
b. la possibilità che il trattamento fallisca.

L'attività di consulenza decisionale e di sostegno potrà essere svolta dai medici della struttura autorizzata mentre l'attività di consulenza genetica e terapeutica potrà essere svolta da specialisti del settore.

L'offerta dell'attività di consulenza ad una coppia va sempre registrata nella cartella clinica sia che la coppia accetti l'attività di consulenza sia che la rifiuti.

LINEE GUIDA

(Articolo 7, Legge 40/2004)

> *1. Il Ministro della Salute, avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità, e previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.*
>
> *2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.*
>
> *3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.*

PROCEDURE E TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Per tecniche di procreazione medicalmente assistita si intendono tutti quei procedimenti che comportano il trattamento di oociti umani, di spermatozoi o embrioni nell'ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza. Questi procedimenti includono: la inseminazione omologa, la fecondazione in vitro ed il trasferimento embrionale, il trasferimento intratubarico dei gameti, il trasferimento intratubarico degli zigoti, il trasferimento intratubarico degli embrioni, la crioconservazione dei gameti e degli embrioni. Queste tecniche sono attualmente rappresentate da una gamma di opzioni terapeutiche a diverso grado di invasività sia tecnica che psicologica sulla coppia. La suddivisione qui riportata in Tecniche di I, II e III livello è stata effettuata tenendo conto della loro complessità e del grado di invasività tecnica.

Il principio seguito nella stesura di queste linee guida è quello di utilizzare in prima istanza le opzioni terapeutiche più semplici, meno invasive e meno onerose, tenendo in debito conto l'età della donna.

Tecniche di I Livello:

- inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;
- induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;
- eventuale crioconservazione dei gameti maschili.

Tecniche di II Livello (procedure eseguibili in anestesia locale e/o sedazione profonda):

- fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione (FIVET);
- iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI);
- prelievo testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare);
- eventuale crioconservazione di gameti maschili e femminili ed embrioni (nei limiti delle normative vigenti);
- trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via transvaginale ecoguidata o isteroscopica.

Tecniche di III Livello (procedure che necessitano di anestesia generale con intubazione):

- prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo;
- prelievo degli ovociti per via laparoscopica;
- trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via laparoscopica.

I) INSEMINAZIONE CON O SENZA INDUZIONE MULTIPLA DELL'OVULAZIONE

Vengono in questa sede prese in considerazione le inseminazioni sopracervicali che consistono nell'introduzione degli spermatozoi in utero (IUI), in peritoneo (IPI), oppure mediante perfusione tubarica (FSP).
In questi tipi di inseminazione è necessaria idonea preparazione del campione seminale.

Indicazioni

1. sterilità inspiegata;
2. infertilità maschile di grado lieve – moderato;
3. endometriosi I-II stadio e casi selezionati di III-IV stadio della classificazione American Fertility Society (AFS) in particolare dopo intervento chirurgico;
4. ripetuti insuccessi di induzione della gravidanza con stimolazione dell'ovulazione e rapporti mirati;
5. patologie sessuali e coitali che non hanno trovato giovamento dall'inseminazione intracervicale semplice;
6. fattore cervicale.

In caso di induzione della crescita follicolare multipla:

- è obbligatorio un monitoraggio ecografico e/o ormonale al fine di ridurre il rischio di gravidanze multiple e di sindrome dell'iperstimolazione ovarica severa;
- alle coppie con un problema di infertilità maschile lieve, sterilità inspiegata o endometriosi minima o moderata possono essere offerti fino a sei cicli monitorizzati di inseminazioni intrauterine perchè questo protocollo aumenta le possibilità di ottenere una gravidanza.

Procedure

metodiche che prevedono una serie di azioni con questa sequenza:

1. ciclo spontaneo o con induzione farmacologica dell'ovulazione;
2. monitoraggio ecografico e/o ormonale della crescita follicolare;

3. preparazione del campione seminale osservando le seguenti indicazioni:

a. deve essere registrato su una scheda apposita:
- nome, cognome, data di nascita della partner femminile;
- nome, cognome, data di nascita del partner maschile;
- il periodo di astinenza osservato;
- il momento ed il luogo della raccolta (con particolare riguardo per quei campioni che non vengono raccolti direttamente nel centro);
- il tempo intercorso fra la raccolta e la preparazione del campione;

b. tutti i contenitori devono riportare i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita), prima che il campione venga prodotto, con in più i dati della partner;

c. per i campioni seminali prodotti fuori dal centro i dati identificativi devono essere apposti sul contenitore dal soggetto interessato il quale deve fornire autocertificazione della consegna del proprio campione di liquido seminale controfirmata dall'operatore che accetta il campione;

d. debbono essere, inoltre, registrati: i parametri del liquido seminale, il metodo di preparazione del campione includendo in dettaglio ogni eventuale variazione dal protocollo standard di laboratorio, i parametri del liquido seminale post-preparazione;

4. introduzione degli spermatozoi nella cavità uterina.

II) FECONDAZIONE IN VITRO E TRASFERIMENTO DELL'EMBRIONE (FIVET)

Indicazioni

1. fattore tubo-peritoneale: patologia tubarica acquisita o congenita (precedente gravidanza ectopica, precedenti aborti tubarici, anamnesi positiva per flogosi pelvica, interventi chirurgici sulla pelvi);
2. infertilità maschile di grado moderato: quando il trattamento medico – chirurgico o inseminazioni intrauterine non hanno dato risultati o sono stati giudicati non appropriati;
3. endometriosi di III o IV grado;
4. endometriosi se la chirurgia o le inseminazioni intrauterine non hanno dato risultati o sono state giudicate non appropriate;
5. infertilità inspiegata se il trattamento precedente (es: cicli di inseminazione) non ha dato risultati o è stato giudicato non appropriato;
6. seme crioconservato in relazione alla qualità seminale successiva allo scongelamento;
7. fallimento dell'iter terapeutico a bassa tecnologia.

Procedure

metodiche che prevedono una serie di azioni con questa sequenza:

1. in ciclo spontaneo o con induzione della crescita follicolare e maturazione di più ovociti mediante la somministrazione di farmaci induttori dell'ovulazione;
2. controllo della risposta ovarica a tale terapia mediante monitoraggio ecografico e/o dosaggio di estradiolo;
3. prelievo degli ovociti per via transvaginale, sotto controllo ecografico, in anestesia locale e/o sedazione profonda;
4. preparazione del campione di liquido seminale;
5. scelta degli ovociti;
6. unione e coltura extracorporea dei gameti (oociti e spermatozoi);
7. verifica dell'avvenuta fecondazione di ciascun oocita;
8. trasferimento in utero degli embrioni.

III) MICROINIEZIONE INTRACITOPLASMATICA DELLO SPERMATOZOO (ICSI)

Indicazioni

1. infertilità maschile di grado severo;
2. azoospermia ostruttiva e secretiva (spermatozoi testicolari o epididimari);
3. mancata o ridotta fertilizzazione in precedenti cicli di fertilizzazione in vitro (FIV);
4. ovociti scongelati;
5. ridotto numero di ovociti;
6. seme crioconservato in relazione alla qualità seminale successiva allo scongelamento.

Procedure

1. in ciclo spontaneo o con induzione della crescita follicolare e maturazione di più ovociti mediante la somministrazione di farmaci induttori dell'ovulazione;
2. controllo della risposta ovarica a tale terapia mediante monitoraggio ecografico e/o dosaggio di estradiolo;
3. prelievo degli ovociti per via transvaginale, sotto controllo ecografico, in anestesia locale e/o sedazione profonda;
4. preparazione del campione di liquido seminale;
5. le tecniche utilizzate per il prelievo, in caso di azoospermia, sono: Aspirazione Percutanea di Spermatozoi per via Testicolare (TESA), Estrazione di Spermatozoi per via Testicolare (TESE), Aspirazione Microchirurgica di Spermatozoi dall'Epididimo (MESA), Aspirazione Percutanea di Spermatozoi dall'Epididimo (PESA);
6. rimozione del complesso cumulo-corona;
7. inseminazione di ovociti mediante tecnica di microiniezione intracitoplasmatica di un singolo spermatozoo;
8. verifica dell'avvenuta fecondazione di ciascun oocita;
9. trasferimento in utero degli embrioni.

Al fine di consentire alle coppie che si sottoporranno alla ICSI l'espressione consapevole della loro volontà all'esecuzione della tecnica, si raccomanda:

a) nei casi in cui sia presente o sia sospettato uno specifico difetto genetico che si associa con infertilità maschile, ad esempio agenesia congenita mono o bilaterale dei vasi deferenti (CBAVD), deve essere predisposta una consulenza genetica e condotta una serie di indagini specifiche;

b) nei casi in cui l'indicazione alla ICSI sia costitutita da un deficit qualitativo grave del liquido seminale o da una azoospermia non ostruttiva deve essere effettuato un cariotipo del partner maschile;
c) i test per l'accertamento di microdelezioni del cromosoma Y devono essere richiesti in casi selezionati caratterizzati da azoospermia o grave oligospermia (< 5 mil/ml).

Le coppie, inoltre, devono essere informate:
- che non si dispone, al momento, di dati di follow-up a lungo termine della salute dei bambini. Inoltre, alcuni dati della letteratura riportano la presenza di una maggiore percentuale di anomalie cromosomiche ed epigenetiche rispetto ai concepimenti naturali. E' ancora controverso se l'aumento di tali anomalie sia legato alla tecnica o alla alterata qualità del liquido seminale paterno.
- del fatto che la ICSI aumenta le possibilità di fertilizzazione rispetto alla sola IVF ma una volta avvenuta la fertilizzazione le percentuali di gravidanza ottenute con le due tecniche sono le stesse.

I prelievi chirurgici degli spermatozoi possono avvenire mediante varie tecniche a seconda della situazione clinica del soggetto.
In ogni caso nel centro dovranno essere presenti gli strumenti tecnologici per garantire la possibilità di congelare gli spermatozoi o di eseguire un prelievo testicolare.

IV) TRASFERIMENTO INTRATUBARICO DI GAMETI O EMBRIONI

Trasferimento intratubarico di gameti (GIFT)

prevede:

- prelievo degli oociti per via transvaginale ecoguidata o per via laparoscopica;
- trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili per via laparoscopica o transvaginale (ecoguidata o isteroscopica).

La tecnica è stata utilizzata per le stesse indicazioni previste per le metodiche a bassa tecnologia (e richiede la normalità morfo-funzionale di almeno una tuba).
La GIFT è un protocollo efficace in coppie con infertilità sine causa.

Va accolta l'opzione preferenziale della donna per la GIFT, anche laparoscopica, ove tale opzione sia motivata dal desiderio di evitare una fecondazione extracorporea.

Trasferimento intratubarico di zigoti od embrioni (ZIFT – TET)

prevede:

- prelievo degli ovociti per via transvaginale ecoguidata;
- fecondazione in vitro degli oociti;
- trasferimento intratubarico degli zigoti o degli embrioni per via laparoscopica o transvaginale (ecoguidata o isteroscopica).

Non esistono studi prospettici randomizzati che dimostrino una migliore efficacia del trasferimento intratubarico di zigoti od embrioni rispetto al loro trasferimento in utero.

V) PRELIEVO DI GAMETI DAL TESTICOLO

E' compito dello specialista andrologo, o urologo con competenze andrologiche, valutare l'opportunità o meno di un trattamento specifico medico oppure chirurgico/endoscopico disostruttivo o di ricanalizzazione delle vie seminali o di correzione della patologia genitale in atto e di scegliere la tecnica di recupero di spermatozoi più appropriata stabilendo quale sia la soluzione terapeutica più efficace, conveniente e meglio accettata dall'uomo e dalla coppia.

Il prelievo dei gameti maschili può essere praticato con metodiche diverse in relazione alle cause di sterilità maschile:

- patologie eiaculatorie;
- azoospermie ostruttive;
- dispermie secretorie (lievi-medie-gravi).

Le tecniche utilizzate in relazione a tali patologie potranno essere:

- prelievo urinario post-coitum (eiaculazione retrograda);
- prelievo transuretrale dopo elettrostimolazione e massaggio prostatico (aneiaculazione);
- raccolta dell'eiaculato, prelievo testicolare, epididimale, deferenziale, vescicolare con tecnica chirurgica, microchirurgica, percutanea.

MISURE DI TUTELA DELL' EMBRIONE

SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI UMANI

(Articolo 13, Legge 40/2004)

1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere. ....(omissis)

E' proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica.

Ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale.

Qualora dall'indagine vengano evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico responsabile della struttura ne informa la coppia ai sensi dell' art 14, comma 5.

Ove in tal caso il trasferimento dell'embrione, non coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere mantenuta fino al suo estinguersi.

LIMITI ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE SUGLI EMBRIONI

(Articolo 14, Legge 40/2004)

1. *E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.*

2. *Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.*

3. *Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.*

(omissis)

5. *I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.*

(omissis)

(omissis)

8. *E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.*

(omissis)

Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per cause di forza maggiore relative allo stato di salute della donna non prevedibili al momento della fecondazione e, comunque, un trasferimento non risulti attuato, ciascun embrione non trasferito dovrà essere crioconservato in attesa dell'impianto che dovrà avvenire prima possibile.

Qualsiasi embrione che non sia trasferito in utero verrà congelato con onere a carico del centro di procreazione medicalmente assistita in attesa del futuro impianto.

CRIOPRESERVAZIONE DI GAMETI

CRIOPRESERVAZIONE DEGLI EMBRIONI (Art. 14, comma 3)

Strutture di laboratorio e sicurezza

1. tutti i centri di procreazione medicalmente assistita che effettuano tecniche di fecondazione in vitro debbono dotarsi di attrezzature adeguate per la crioconservazione dei gameti e degli embrioni. Gli embrioni devono essere conservati in contenitori criogenici dedicati.
2. gli ambienti per la criopreservazione dei gameti e degli embrioni devono presentare adeguate caratteristiche strutturali e di sicurezza ed essere dedicati a svolgere tale specifica attività;
3. devono essere presenti in tutti i centri appropriate misure di sicurezza in caso di rottura o malfunzionamento dei contenitori criogenici e dei sistemi di conservazione;
4. devono essere presenti procedure operative scritte per ogni fase di utilizzo delle paillettes e delle provette per minimizzare i rischi di contaminazione o di perdita di materiale dei campioni da criopreservare;
5. devono essere presenti procedure operative scritte anche per tutti i passaggi seguenti:
   - **a.** qualificazione del personale;
   - **b.** pulizia e manutenzione dei contenitori criogenici;
   - **c.** riempimento dei contenitori criogenici;
   - **d.** controllo dell'accesso ai contenitori criogenici;
   - **e.** congelamento e scongelamento;
   - **f.** localizzazione dei campioni e durata della conservazione;
   - **g.** trasporto di campioni contaminati;
6. l'accesso all'area di conservazione dei gameti e degli embrioni deve essere consentito solamente a personale formalmente autorizzato a svolgere tale lavoro. Nessuna altra persona può avere accesso ai gameti o agli embrioni;
7. la localizzazione dei gameti e degli embrioni deve essere accuratamente registrata onde ridurre il tempo necessario per la loro manipolazione durante le fasi di inserimento ed estrazione dai contenitori criogenici. Ogni fase di manipolazione dei gameti e degli embrioni deve essere registrata;
8. la struttura deve disporre di un sistema di monitoraggio per assicurare elevati standard di sicurezza durante la manipolazione e la conservazione dei gameti e degli embrioni;
9. la struttura deve disporre di un sistema di monitoraggio degli errori, delle non conformità e degli eventi avversi occorsi nei soggetti che hanno usufruito dei servizi relativi alla fecondazione medicalmente assistita.

Identificazione

1. i dati identificativi dei soggetti da cui provengono i gameti o da cui sono stati generati gli embrioni devono essere accuratamente registrati ed i campioni etichettati in modo da non consentire alterazioni non autorizzate o non riconoscibili;
2. i sistemi di registrazione devono consentire la rintracciabilità di ogni fase del trattamento degli ovociti, dei campioni di liquido seminale o degli embrioni da parte di un operatore autorizzato fin dalla data di raccolta.

Controllo della conservazione

1. almeno una volta l'anno deve essere:

   a. verificata la corrispondenza fra i dati riportati sulla modulistica e il materiale genetico conservato;
   b. verificato lo scopo e la durata della criopreservazione;
   c. individuate eventuali azioni necessarie;

2. la documentazione relativa ai gameti e agli embrioni criopreservati deve includere:

   a. il tipo e l'eventuale numero di lotto del crioprotettore usato;
   b. lo stadio dello sviluppo embrionario;
   c. il numero di embrioni contenuti in ogni paillette;
   d. il numero di ovociti contenuti in ogni paillette;
   e. la concentrazione di spermatozoi mobili contenuta in ogni paillette;
   f. il numero di paillettes conservate per ogni paziente;

3. la documentazione delle procedure di scongelamento degli ovociti e degli embrioni deve includere eventuali cambiamenti morfologici osservati durante lo scongelamento ed il periodo di tempo della coltura prima del trasferimento in utero;
4. le strutture che offrono il servizio di criopreservazione di gameti ed embrioni devono perseguire il mantenimento di un contatto con i soggetti cui appartengono i gameti e gli embrioni onde informarli dell'approssimarsi della data di scadenza della conservazione degli stessi. Tali soggetti devono essere adeguatamente informati per consentirgli di scegliere tra le opzioni disponibili;
5. in caso di chiusura o di mancato rinnovo dell'autorizzazione al centro, o di revoca da parte della Regione, il centro deve contattare i richiedenti la conservazione per decidere il destino dei gameti e degli embrioni conservati.

Contaminazione

1. i gameti e gli embrioni conservati devono essere tenuti lontani da materiale radioattivo e da ogni potenziale sorgente nota di infezione, contaminazione chimica o atmosferica;
2. i soggetti che usufruiscono dei servizi offerti nei programmi di fecondazione medicalmente assistita, fra cui la criopreservazione dei gameti e degli embrioni, devono essere analizzati per epatite B, epatite C ed HIV e il risultato deve essere adeguatamente protetto;
3. i campioni dei soggetti risultati negativi per epatite B, epatite C ed HIV devono essere conservati in contenitori criogenici differenti da quelli contenenti campioni positivi o di cui manca una documentazione di negatività. I campioni di cui manca una documentazione di negatività devono essere conservati in contenitori criogenici differenti da quelli contenenti campioni positivi per epatite B o per epatite C o per HIV. La struttura deve quindi disporre di più tipi di contenitori:

   a. per campioni negativi;
   b. per campioni in attesa di referto;
   c. per campioni positivi per le diverse patologie infettive (epatite B, epatite C o HIV).

Trasferimento di gameti ed embrioni fra centri

1. in caso di trasferimento di gameti o embrioni è responsabilità del centro ricevente accertare l'esistenza del consenso dei soggetti da cui provengono i gameti e da cui sono stati generati gli embrioni all'uso e alla conservazione dei gameti e degli embrioni trasferiti;
2. in occasione del trasferimento fra centri, devono essere messe in atto procedure per preservare la qualità e la sicurezza dei gameti e degli embrioni. I centri di conservazione, trattamento e ricerca devono garantire il corretto trasferimento dei gameti ed embrioni.

Crioconservazione degli embrioni: modalità e termini

Si dovranno considerare due diverse tipologie di embrioni crioconservati: la prima, quella degli embrioni che sono in attesa di un futuro impianto, compresi tutti quelli crioconservati prima dell'entrata in vigore della legge n. 40/2004, e la seconda, quella degli embrioni per i quali sia stato accertato lo stato di "abbandono". In entrambi i casi le spese da sostenere per il congelamento saranno a carico del Centro di procreazione medicalmente assistita. Si verificheranno condizioni diverse solo per la conservazione.

Per definire lo stato di abbandono di un embrione si deve verificare una delle seguenti condizioni:

a. il centro deve avere una rinuncia scritta al futuro impianto degli embrioni crioconservati da parte della coppia di genitori o della singola donna (nel caso di embrioni prodotti con seme di donatore e in assenza di partner maschile, prima della normativa attuale)
   oppure
b. il centro deve documentare i ripetuti tentativi eseguiti per almeno un anno di ricontattare la coppia o la donna in relazione agli embrioni crioconservati. Solo nel caso di reale, documentata impossibilità a rintracciare la coppia l'embrione potrà essere definito come abbandonato.

La donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati.

Tutti gli embrioni che sono in attesa di un futuro impianto verranno congelati e crioconservati presso i centri dove le tecniche sono state effettuate e i relativi oneri sono carico dei medesimi centri.
Gli embrioni che verranno definiti in stato di abbandono, saranno congelati e successivamente crioconservati in maniera centralizzata con oneri a carico dello Stato.
Per tutti gli embrioni al momento già crioconservati e per quelli che in eccezionali condizioni potrebbero essere conservati dall'entrata in vigore della presente legge ci si atterrà alle modalità di crioconservazione esposte nelle presenti linee guida.

INDICAZIONI PROCEDURALI

Accertamento dei requisiti per l'accesso alle tecniche

I requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 12 vengono accertati dal medico che raccoglie l'autocertificazione dello stato di matrimonio o di convivenza della coppia.

Esami preconcezionali

I soggetti che si rivolgono ad un centro per un trattamento di procreazione medicalmente assistita devono aver effettuato gli accertamenti previsti dal D.M. 10/09/1998 in funzione preconcezionale per la donna, l'uomo e la coppia.

Screening per patologie infettive

Le coppie che si rivolgono ad un centro per un trattamento di procreazione medicalmente assistita devono aver effettuato lo screening per HIV (Human Immunodeficiency Virus), per epatite B (HBV) e per epatite C (HCV).

Comportamento da tenere in caso di presenza di patologia infettiva

Quando vi siano coppie positive per HIV, HBV o HCV che vogliano intraprendere un trattamento di fertilizzazione in vitro devono essere considerate le implicazioni di queste patologie infettive per i potenziali figli.

REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DEI DATI (vedi prototipo allegato)

1. Per ogni coppia deve essere approntata una scheda clinica che contenga le generalità di entrambi i partners, il loro recapito ed in cui siano riportate:

   a. i dati anamnestici e clinici dei componenti la coppia;
   b. eventuali esami;
   c. la diagnosi;
   d. il trattamento con le prescrizioni terapeutiche e la descrizione della procedura eseguita;
   e. le eventuali tecniche di anestesia e/o sedazione e/o analgesia utilizzate;
   f. i nominativi del/degli operatori;
   g. il decorso clinico;
   h. eventuali complicanze;
   i. l'esito del trattamento.

2. Per ogni paziente deve essere approntata una scheda di laboratorio che contenga le generalità di entrambi i partners, il loro recapito ed in cui siano riportate:

   a. per le tecniche minori: le caratteristiche del liquido seminale prima e dopo la preparazione
   b. per le tecniche maggiori:
   - il numero di ovociti prelevato ed il loro grado di maturità;
   - le caratteristiche del liquido seminale prima e dopo la preparazione, nonché il metodo di preparazione del campione;
   - il numero di ovociti inseminati;
   - il numero di ovociti fertilizzati;
   - il numero di embrioni prodotti e la loro descrizione morfologica;
   - il numero di embrioni trasferiti;
   - deve essere documentato lo stadio dello sviluppo embrionale;
   - i dati riferiti all'embrione devono includere:
     - il numero del lotto e del mezzo utilizzato per il transfer;
     - il tempo intercorso fra pick-up ovocitario e transfer;
     - il tempo intercorso fra l'inseminazione dell'ovocita ed il transfer;
     - il numero degli embrioni ed il loro stadio di sviluppo al momento del transfer;
     - il tipo di catetere utilizzato durante il transfer;
   - il numero di ovociti congelati;
   - l'eventuale numero di embrioni congelati;
   - la codifica utilizzata per l'identificazione degli ovociti congelati;
   - la codifica utilizzata per l'identificazione degli embrioni congelati;
   - la codifica per la corrispondenza alle cartelle cliniche.

3. La scheda clinica e la scheda di laboratorio debbono essere conservate dal centro.

4. In una relazione conclusiva, clinica e biologica, destinata al medico curante e consegnata all'utente al termine della prestazione devono essere indicati:
   - la procedura impiegata ed i dettagli della stessa;
   - il monitoraggio endocrino/ecografico;
   - i dati di laboratorio;
   - eventuali farmaci utilizzati nel pick-up;
   - il risultato ottenuto;
   - ogni indicazione terapeutica utile al curante per il periodo successivo alla procedura effettuata.

REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DEI DATI
Bozza di Scheda

Codice Centro ________
Codice Identificativo Coppia_____

Scheda Clinica

Scheda Anagrafica

Paziente
Nome e Cognome ________________________
Data di nascita ___________
Regione di nascita e provincia _________________
Regione di residenza e provincia _________________
Indirizzo ____________________ ___
Stato Civile ______________________
Titolo di Studio ___________________
Professione ______________________

Partner
Nome e Cognome ________________________
Data di nascita __________
Indirizzo ____________________ ___
Stato Civile ______________________
Titolo di Studio ___________________
Professione ______________________

Scheda Anamnestica - Clinica

Paziente
Anamnesi Generale ________________________
Anamnesi Riproduttiva ____________________
Esami __________ __________ __________
Diagnosi ________________________________

Partner
Anamnesi Generale ________________________
Anamnesi Riproduttiva ____________________
Esami __________ __________ __________
Diagnosi ________________________________

Trattamento – Prescrizioni Terapeutiche – Descrizione procedure eseguite

Paziente
________ ______________________________
________ ______________________________
________ ______________________________

Partner
________ ______________________________
________ ______________________________
________ ______________________________

Anestesia – Sedazione - Analgesia

Paziente
________ ______________________________
________ ______________________________
________ ______________________________

Partner
________ ______________________________
________ ______________________________
________ ______________________________

Nominativi Operatori

______________________________ ______________

Decorso Clinico – Eventuali Complicanze – Esito

____________________ ____________________ ____________________

Data ***Firma del compilatore***

Scheda di Laboratorio

Generalità

Paziente
Nome e Cognome ______________________
Data di nascita __________
Regione di nascita e provincia ________________
Regione di residenza e provincia _______________

Partner
Nome e Cognome ______________________
Data di nascita __________

Tecniche minori

Partner
Caratteristiche del liquido seminale (prima e dopo la preparazione) ______________________________

____

____

Tecniche maggiori

Paziente
Numero di ovociti prelevato e grado di maturità ____

____

Numero di ovociti inseminati ______
Numero di ovociti fertilizzati ______
Numero di embrioni prodotti e loro descrizione morfologica ________ ___________________________

____

Numero di embrioni trasferiti ______
Documentazione stadio sviluppo embrionale ____
I dati riferiti all'embrione devono includere
- Numero del lotto e del mezzo utilizzato per il transfer: **Lotto N°** ______ **Mezzo:**________________
- Tempo intercorso fra prelievo ovocitario e il transfer _______
- Tempo intercorso fra l'inseminazione dell'ovocita e il transfer _______
- Numero degli embrioni e loro stadio di sviluppo al momento del transfer __________ ____________

____

- Tipo di catetere utilizzato al momento del transfer ___________________________________

Numero di ovociti congelati ______
Eventuale numero di embrioni congelati _______
Codifica utilizzata per l'identificazione degli ovociti congelati _______
Codifica utilizzata per l'identificazione degli embrioni congelati _______
Codifica per la corrispondenza delle cartelle cliniche _______

Partner
Caratteristiche del liquido seminale (prima e dopo la preparazione)______________________________

____

Data ***Firma del compilatore***

04A08206

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 luglio 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* e l'art. 223-*septiesdecies* (disp. trans.) del codice civile, che prevede, in assenza di valori immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'autorità di vigilanza degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;

Visti i decreti del 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, che prevedono le ipotesi di scioglimento d'autorità delle società cooperative;

Preso atto che le società cooperative sotto specificate si trovano nelle condizioni previste dalla citata normativa;

Decreta:

Le società sotto indicate:

1) società cooperativa «Mediterranea» con sede in Cagliari, costituita in data 9 marzo 1993 a rogito del notaio dott. Roberto Putzolu, repertorio n. 61016; iscritta al n. 25314 del registro delle società; BUSC 4037;

2) società cooperativa «Sardegna» con sede in San Gavino, costituita in data 4 dicembre 1984 a rogito del notaio dott. Antonio Saba, repertorio n. 128828; iscritta al n. 13515 del registro delle società; BUSC 3231;

3) società cooperativa «Ecosarda» con sede in San Gavino, costituita in data 13 febbraio 1985 a rogito del notaio dott. Franco Ibba, repertorio n. 496; iscritta al n. 14028 del registro delle società; BUSC 3259;

4) società cooperativa «Sacorona de Jara» con sede in Gesturi, costituita in data 18 dicembre 1987 a rogito del notaio dott. Massimo Clarkson, repertorio n. 21453; iscritta al n. 19026 del registro imprese; BUSC 3661,

sono sciolte d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto degli articoli 2545-*septiesdecies* e l'art. 223-*septiesdecies* (disp. att.) del codice civile.

I creditori e gli altri interessati possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, presentare opposizione all'autorità di vigilanza.

Cagliari, 20 luglio 2004

Il dirigente reggente: MEREU

04A08195

DECRETO 3 agosto 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Caserta, in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CASERTA

Vista la legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Visto il decreto n. 9/74 del 28 gennaio 1974, con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Caserta;

Visto il successivo decreto con il quale è stato nominato il dott. Adriano Buonanno quale componente supplente della suindicata commissione per i datori di lavoro;

Vista la nota del 18 maggio 2004, con la quale il dott. Adriano Buonanno ha rassegnato le dimissioni da componente supplente della suindicata commissione;

Vista la nota prot. n. 1427 del 12 luglio 2004 con la quale l'Unione degli industriali della provincia di Caserta ha designato l'avv. Pietro Romano quale componente supplente della suindicata commissione;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Pietro Romano, nato a Caserta il 14 agosto 1967, e domiciliato in Puccianiello (Caserta), alla via E. De Nicola, p.co Leucosia, è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Caserta, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Adriano Buonanno, dimissionario.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Caserta, 3 agosto 2004

Il direttore provinciale: SAVINELLI

04A08347

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «T.I.G. - Torino impianti generali a r.l.», in Collegno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 gennaio 2003 e successivo accertamento in data 17 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «T.I.G. - Torino impianti generali a r.l.», con sede in Collegno (Torino) (codice fiscale 04522940016), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Mario Enrietti Oslino, nato a Ciriè (Torino) il 12 novembre 1964, domiciliato in Torino, c.so G. Ferraris n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07982

DECRETO 14 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola Santa Lucia a r.l.», in Ordona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 aprile 2003 e successivo accertamento in data 15 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa agricola Santa Lucia a r.l.», con sede in Ordona (Foggia) (codice fiscale 01761880713), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Pia Pennelli, nata a S. Giovanni Rotondo (Foggia) il 20 luglio 1970, ed ivi domiciliata in piazza Europa n. 112, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07983

DECRETO 14 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Latteria S. Benedetto soc. coop. a r.l.», in S. Benedetto Po, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 marzo 2004 e la relazione dei liquidatori in data 19 marzo 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Latteria S. Benedetto soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in San Benedetto Po (Mantova), (codice fiscale 00155060205), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

rag. Gianpaolo Magnini, nato a Brescia il 23 giugno 1965, domiciliato in Castenedolo (Brescia), via Brescia n. 53/D;

prof. dott. Marco Lacchini, nato a Lecce il 5 luglio 1965, domiciliato in Milano, via della Moscova n. 44;

dott. Gianni Allegretti, nato a Suzzara (Mantova) il 23 agosto 1953, ivi domiciliato in via Stelvio Zonta n. 3, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07984

DECRETO 14 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Ecolgea - Società cooperativa a r.l.», in Vogogna, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Verbania in data 22 aprile 2004 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Ecolgea - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vogogna (Verbania) (codice fiscale 01581760038), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Mario Borgo, nato a Torino il 1° giugno 1965 ed ivi domiciliato in corso Matteotti, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07985

DECRETO 14 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Daunia servizi - Società cooperativa a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 febbraio 2002 e successivo accertamento ministeriale a seguito di diffida in data 28 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Daunia servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Foggia (codice fiscale 02141610713), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Pia Pennelli, nata a S. Giovanni Rotondo (Foggia) il 20 luglio 1970, ed ivi domiciliata in piazza Europa n. 112, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07986

DECRETO 30 luglio 2004.

Nomina del comitato di sorveglianza della S.p.a. Computer Manufactoring Service nella procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Pisa in data 5 luglio 2004, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società S.p.a. Computer Manufacturing Service;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 2004, con il quale il dott. Massimo Catarsi è stato nominato commissario straordinario della S.p.a. Computer Manufacturing Service;

Visto l'art. 45 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario venga nominato un comitato di sorveglianza composto da tre o cinque membri scelti tra i creditori chirografari e tra persone particolarmente esperte nel ramo d'attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale;

Visto l'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di dover pertanto provvedere alla nomina del comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Computer Manufacturing Service è nominato un comitato di sorveglianza così composto:

dott. Antonio Tamborrino, nato a Torre del Greco (Napoli) il 23 settembre 1939 (presidente);

avv. Mario Guido, nato a Cosenza il 17 marzo 1955 (esperto);

avv. Paolo Maione, nato a Lamezia Terme il 30 marzo 1974 (esperto);

Cassa di risparmio di Firenze S.p.a., via Bufalini n. 6 - Firenze;

SEMA S.p.a. via Carlo Viola n. 76 - Pont St. Martin (Aosta).

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Pisa;

alla regione Toscana;

al comune di Ponsacco.

Roma, 30 luglio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A08348

DECRETO 30 luglio 2004.

Costituzione del punto di contatto nazionale OCSE, presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, di cui all'art. 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la Convenzione di Parigi sull'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, del 14 dicembre 1960 e, in particolare, l'art. 5;

Vista la dichiarazione dell'OCSE del 27 giugno 2000 sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali con la quale i Governi dei Paesi membri dell'OCSE hanno sottoscritto le Linee guida, destinate alle imprese multinazionali che operano sul o dal loro territorio, raccomandando congiuntamente a tali imprese di rispettare tali Linee guida;

Vista la conseguente decisione del Consiglio OCSE di costituire presso i vari Governi dei Paesi membri dell'OCSE dei punti di contatto nazionali (PCN), incaricati di svolgere attività di promozione, di rispondere alle richieste d'informazioni e di avviare discussioni con le parti interessate su tutte le questioni contemplate dalle Linee guida, al fine di contribuire alla soluzione dei problemi che possono insorgere su questo argomento, cooperando tra loro, se necessario, per ogni questione di loro competenza contemplata dalle Linee guida.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive»;

Visto l'art. 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

Art. 1.

Funzioni del PCN

1. È costituito presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive, il punto di contatto nazionale OCSE di seguito denominato «PCN» di cui alla decisione del Consiglio OCSE del 27 giugno 2000.

2. Il punto di contatto nazionale, ha il compito di:

a) contribuire ad un'efficace attuazione delle Linee guida, secondo criteri di visibilità, accessibilità, trasparenza e responsabilità;

b) promuovere e diffondere la conoscenza delle Linee guida tra gli operatori economici e del diritto interessati (imprese, associazioni d'impresa, sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori, organizzazioni non governative, altri eventuali partners sociali, università, istituti di ricerca, fondazioni) e presso il grande pubblico;

c) condurre azioni di sensibilizzazione sulle linee guida cooperando, se necessario con ambienti imprenditoriali ed economici, organizzazioni sindacali, organismi non governativi e pubblico interessato;

d) cercare di prevenire e/o comporre eventuali controversie insorgenti dal presunto mancato rispetto dei principi delle Linee guida da parte delle imprese tramite anche la consultazione delle parti coinvolte, per giungere alla soluzione delle questioni sottoposte;

e) rispondere alle domande di informazione provenienti da: altri punti di contatto nazionali, ambienti economici, organizzazioni sindacali, organizzazioni non governative, e da qualsiasi altro soggetto interessato al punto di contatto nazionale;

f) cooperare, con i punti di contatto nazionale degli Stati firmatari della dichiarazione OCSE del 27 maggio 2002 e partecipare all'incontro annuale, dei rappresentanti di tutti i punti di contatto nazionale esistenti;

g) predisporre i rapporti annuali destinati al comitato degli investimenti internazionali delle imprese multinazionali;

h) partecipare agli incontri, nazionali ed internazionali, relativi alle materie di competenza ed alla cooperazione tra i vari PCN;

i) promuovere e affrontare i temi della responsabilità sociale ed etica delle imprese nel quadro della crescente globalizzazione dell'economia, valutando l'applicabilità delle normative esistenti;

l) diffondere le informazioni sulle attività del PCN mediante qualsiasi strumento ritenuto opportuno ed utile, ivi compresi quelli telematici.

Art. 2.

Struttura del PCN

1. Sono organi del P.C.N:

a) il direttore generale, *pro tempore* della Direzione generale sviluppo produttivo e della competitività;

b) il segretariato, costituito dal dirigente responsabile dell'ufficio C1 della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività che lo coordina e lo presiede, dal personale interno al Ministero delle attività produttive assegnato a tale ufficio e dal personale comandato dalle altre amministrazioni;

c) il comitato, denominato il comitato del PON.

2. Il comitato è presieduto dal direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività ed è costituito da:

a) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) un rappresentante del Ministero della giustizia;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

g) un rappresentante del Ministero della salute;

h) il responsabile del segretariato;

i) un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

l) un rappresentante dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.

3. Previo invito da parte degli organi competenti, possono, altresì, intervenire alle riunioni del comitato altre parti eventualmente interessate a partecipare.

Art. 3.

Funzioni del comitato

1. Il comitato PCN si riunisce a cadenza semestrale ed ha il compito di:

a) determinare il proprio programma di attività;

b) proporre, studi e ricerche sulle problematiche derivanti dall'attività delle imprese italiane che effettuano investimenti in Italia e all'estero;

c) analizzare e dibattere le istanze debitamente istruite dal segretariato e sottoposte alla sua attenzione, esprimendone i relativi pareri;

d) esprimere pareri sul programma di attività del PCN.

2. Con successivo provvedimento verrà determinato l'ammontare del gettone di presenza spettante ai membri del comitato per la partecipazione alle riunioni.

Art. 4.

Funzioni del segretariato

1. Il segretariato del PCN, istituito presso la divisione C1 della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività ha il compito di:

a) assicurare la gestione operativa del PCN;

b) predisporre il programma promozionale di diffusione e conoscenza delle Linee guida;

c) effettuare le necessarie istruttorie sui casi proposti al PCN da sottoporre al comitato;

d) assicurare la raccolta delle istanze che gli vengono sottoposte e risponde ai quesiti previa approvazione del direttore generale;

e) assicurare la redazione dei rapporti annuali da inviare al comitato per gli investimenti delle imprese (CIME);

2. Il segretariato per l'espletamento delle proprie funzioni può avvalersi dell'opera di esperti.

Art. 5.

Il direttore generale

1. Il direttore generale *pro tempore* della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività ha il compito di:

a) adottare gli atti definitivi tenendo conto dei pareri espressi dal comitato;

b) approvare e presentare il rapporto annuale al comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multinazionali;

c) convocare il comitato del punto di contatto nazionale;

d) informare il comitato delle attività poste in essere dal PCN;

e) rappresentare il PCN in tutte le sedi nazionali e internazionali e nei confronti degli altri PCN.

2. In assenza o in caso di impedimento temporaneo del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e competitività, il comitato del PCN è presieduto dal dirigente dell'ufficio C1.

Art. 6.

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo secondo le norme vigenti.

Roma, 30 luglio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A08453

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 27 aprile 2004.

Istituzione del biglietto integrato in occasione della mostra dell'antiquariato, realizzata presso il Castello di Copertino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 2405 del 16 aprile 2004 con la quale la soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Bari ha proposto l'istituzione del biglietto integrato di € 5,00 (ridotto € 3,00) in occasione della XVIII mostra dell'antiquariato che si svolgerà presso il Castello di Copertino dal 28 agosto al 5 settembre 2004;

Sentito il parere del comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 23 aprile 2004 ha espresso parere favorevole, in considerazione dell'offerta culturale atta ad incentivare la conoscenza e la fruizione del Castello;

Decreta:

Nel periodo dal 28 agosto al 5 settembre 2004, in occasione della mostra dell'antiquariato realizzata presso il Castello di Copertino, è consentita l'emissione di un biglietto integrato di € 5,00 (ridotto € 3,00) per l'ingresso nel Castello e nella mostra stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 aprile 2004

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 29

04A08189

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 2004.

Autorizzazione al laboratorio «S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 6 luglio 2004 dal laboratorio «S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo», ubicato in Mazara del Vallo (Trapani), via Mons. Audino n. 4, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo», ubicato in Mazara del Vallo (Trapani), via Mons. Audino n. 4, nella persona del responsabile dott. Natale Russo, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/91 All II + Reg CEE 183/93 29/01/1993 GU L 26 01/04/93
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/91 All IX + Reg CEE 183/93 29/01/1993 GU L 26 01/04/93
Numero di perossidi	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/91 All III

04A08331

DECRETO 21 luglio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - sede di Ascoli Piceno» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 237 dell'11 ottobre 2001 con il quale il laboratorio «ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - sede di Ascoli Piceno», ubicato in Ascoli Piceno, viale della Repubblica n. 34, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 luglio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2003, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - sede di Ascoli Piceno», ubicato in Ascoli Piceno, viale della Repubblica n. 34, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 ottobre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 14
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 3

04A08329

DECRETO 21 luglio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - sede di Ascoli Piceno», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergmi a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 237 dell'11 ottobre 2001 con il quale il laboratorio «ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - sede di Ascoli Piceno», ubicato in Ascoli Piceno, viale della Repubblica n. 34, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 luglio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - sede di Ascoli Piceno», ubicato in Ascoli Piceno, viale della Repubblica n. 34, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 ottobre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità organica	Reg CEE 2568/91 11/07/91 GU CEE n° L248 05/09/91 ALL II
Idrocarburi policiclici aromatici : Benzo(a)antracene, Benzo(b,j,k)fluoranteni, Benzo(a)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3,c,d)pirene, Dibenzo(a,h)antracene Benzo(g,h,i)perilene.	MIP E3P1GC1 rev 6 2003

04A08330

DECRETO 3 agosto 2004.

Autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Venezia», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 29 luglio 2004 dal laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio

chimico di Venezia, ubicato in Venezia, via Ca' Marcello n. 15, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Venezia, ubicato in Venezia, via Ca' Marcello n. 15, nella persona del responsabile dott. Antonio Testaverde, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Sostanze volatili: aldeidi, alcoli superiori, acetato d'etile e metanolo	Reg. CEE n. 2870/2000 G.U. CEE L 333 29-12-2000 - All. III.2
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE n. 2870/2000 G.U. CEE L 333 29-12-2000 - All. I - Metodo C
Acidità totale	Reg. CEE n. 2676/1990 G.U. CEE L 272 3-10-1990 - All. 13 - punto 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE n. 2676/1990 G.U. CEE L 272 3-10-1990 - All. 14
Calcio	Reg. CEE n. 2676/1990 G.U. CEE L 272 3-10-1990 - All. 29
Ceneri	Reg. CEE n. 2676/1990 G.U. CEE L 272 3-10-1990 - All. 9
Magnesio	Reg. CEE n. 2676/1990 G.U. CEE L 272 3-10-1990 - All. 28
Massa volumica	Reg. CEE n. 2676/1990 G.U. CEE L 272 3-10-1990 - All. 1 - punto 5.2
pH	Reg. CEE n. 2676/1990 G.U. CEE L 272 3-10-1990 - All. 24
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 17-9-1990 G.U. CEE L 272 3-10-1990 - All. 3 + Reg CEE 128/04 23-1-2004 GUCE L 19 27-1-2004 - All. 4-*bis*
Zuccheri ridotti	Reg. CEE n. 2676/1990 G.U. CEE L 272 3-10-1990 - All. 5 - punti 3.2.2 e 4

04A08326

DECRETO 3 agosto 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2001 con il quale il laboratorio ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona, ubicato in Verona, via Dominutti s.n. è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 luglio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 dicembre 2000 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona, ubicato in Verona, via Dominutti s.n., al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 22 agosto 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Determinazione dei cloruri	Regolamento n. 2676/90/CEE del 17 settembre 1990 All. 11 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre 1990
Determinazione dell'acidità totale	Regolamento n. 2676/90/CEE del 17 settembre 1990 All. 13 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre 1990
Determinazione dell'alcalinità delle ceneri	Regolamento n. 2676/90/CEE del 17 settembre 1990 All. 10 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre 1990
Determinazione delle ceneri	Regolamento n. 2676/90/CEE del 17 settembre 1990 All. 9 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre 1990

04A08324

DECRETO 4 agosto 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2001 con il quale il laboratorio ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona, ubicato in Verona, via Dominutti s.n. è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 luglio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 dicembre 2000 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona, ubicato in Verona, via Dominutti s.n., al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 22 agosto 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Determinazione degli acidi grassi	Regolamento n. 2568/91/CEE dell'11 luglio 1991 Gazzetta Ufficiale CEE L 248 del 5 settembre 1991
Determinazione dei perossidi	Regolamento n. 2568/91/CEE dell'11 luglio 1991 Gazzetta Ufficiale CEE L 248 del 5 settembre 1991
Determinazione del numero di iodio	Regolamento n. 2568/91/CEE dell'11 luglio 1991 Gazzetta Ufficiale CEE L 248 del 5 settembre 1991 e successive integrazioni
Determinazione dell'acidità	Regolamento n. 2568/91/CEE dell'11 luglio 1991 Gazzetta Ufficiale CEE L 248 del 5 settembre 1991
Determinazione spettrofotometrica nell'UV	Regolamento n. 2568/91/CEE dell'11 luglio 1991 Gazzetta Ufficiale CEE L 248 del 5 settembre 1991
Tenore di solventi alogenati volatili	Regolamento n. 2568/91/CEE dell'11 luglio 1991 Gazzetta Ufficiale CEE L 248 del 5 settembre 1991 e successive integrazioni

04A08323

DECRETO 5 agosto 2004.

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione 21 aprile 2004;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «attuazione dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura»;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157;

Vista la posizione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 espressa nella seduta del 15 gennaio 2004 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628, d'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione che detta modalità di applicazione;

Vista la nota della Commissione europea 25 giugno 2004, prot. n. 16536;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 29 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Avvio del regime di pagamento unico

1. Il regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 è applicato a livello nazionale dal 1º gennaio 2005, fatta eccezione per l'art. 62 la cui applicazione decorre dal 1º gennaio 2006.

2. Il regime di pagamento unico viene attuato con le modalità previste dagli articoli da 33 a 57 e 62 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.

3. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono esclusi dal regime di pagamento unico i pagamenti diretti concessi ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 2358/71.

Art. 2.

Gestione della riserva nazionale

1. Lo Stato si avvale del diritto di adottare misure in applicazione dell'art. 42, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

2. Lo Stato applica tutte le disposizioni facoltative previste dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

3. Le determinazioni sull'utilizzazione della riserva nazionale, sui criteri oggettivi per le assegnazioni ai sensi dei paragrafi 3 e 5 dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e sulle altre misure conseguenti ai regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-Regioni.

4. La gestione della riserva nazionale di cui all'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è affidata all'AGEA che, al fine di assicurare il rispetto del massimale nazionale ai sensi dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché l'equilibrio della riserva nazionale e il rispetto delle finalità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 42 del citato regolamento, procede alle riduzioni lineari degli importi di riferimento dandone comunicazione agli organismi pagatori riconosciuti.

5. I criteri oggettivi e la definizione delle zone omogenee di utilizzo della riserva nazionale di cui all'art. 42 del citato regolamento sono definiti con decreto di cui al comma 3.

Art. 3.

Criteri di ammissibilità

1. Nella definizione di «successione anticipata» di cui all'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio rientrano:

a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;

b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

2. Ai fini dell'art. 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, rientra nell'ipotesi di cambiamento della forma giuridica il caso in cui l'agricoltore che gestisce l'azienda all'atto dell'avviamento del regime:

a) abbia esercitato attività agricola come membro compartecipe dell'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, ovvero sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell'azienda;

b) abbia esercitato, come persona fisica o giuridica, attività agricola attraverso una società della quale aveva il controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, ovvero abbia esercitato la medesima attività come affittuario di società della quale aveva il controllo;

c) abbia esercitato, come società, attività agricola attraverso uno o più propri soci.

3. Rientra nelle fattispecie di cui al comma 2 anche il caso in cui l'agricoltore che conduceva l'azienda nel periodo di riferimento abbia costituito una società che gestisce l'azienda stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Gestione degli importi resi disponibili dalla modulazione

1. Gli importi totali resi disponibili dalla modulazione sono ripartiti fra i Piani di sviluppo rurale con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei parametri concordati in sede di Comitato nazionale per la sorveglianza sull'attuazione dei piani di sviluppo rurale, come sostegno supplementare alle misure dei piani medesimi.

Art. 5.

Condizionalità

1. Le norme quadro inerenti le buone condizioni agronomiche ed ambientali, e gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria, cui devono conformarsi le regioni e le province autonome, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-Regioni, sulla base dello schema riportato negli Allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel rispetto dei principi comunitari, garantendo la parità di trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono, con propri provvedimenti, nel rispetto dei principi comunitari, garantendo la parità di trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. In caso di inadempienza, il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il potere sostitutivo.

3. L'AGEA è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli di cui ai commi 1 e 2, eseguiti dagli organismi pagatori e garantisce, attraverso il SIAN il rispetto delle condizioni di cui all'art. 9 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Art. 6.

Prima assegnazione dei titoli all'aiuto

1. Possono beneficiare dell'aiuto gli agricoltori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003, così come specificate dal presente decreto.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 795/2004, l'AGEA procede all'identificazione degli agricoltori aventi titolo all'aiuto, definendo tempi e modalità per la registrazione nel SIAN delle conferme ovvero delle modifiche aziendali per le fattispecie ricadenti negli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, così come descritte dal presente decreto, nonché dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 20 luglio 2004, n. 1628.

3. Entro il 31 marzo 2005 gli organismi pagatori provvedono ad inviare agli agricoltori identificati con la procedura di cui al comma 2, il modulo di domanda di cui all'art. 34, comma 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4. Entro il 15 maggio 2005 gli agricoltori presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione definitiva dei titoli all'aiuto e di ammissione al regime di pagamento unico.

5. La domanda è predisposta in coerenza con gli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 796/2004 e dovrà altresì contenere gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

6. Gli agricoltori che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 42, commi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, presentano all'organismo pagatore competente, domanda di ammissione al regime di pagamento unico alle condizioni stabilite nella sezione II del capitolo II del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.

7. Gli agricoltori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 42, comma 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 presentano all'organismo pagatore competente domanda di ammissione al regime di pagamento unico, nelle fattispecie previste e alle condizioni stabilite nella sezione III del capitolo III del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.

8. Gli organismi pagatori garantiscono all'AGEA, attraverso il SIAN, la contestuale disponibilità delle domande di fissazione dei titoli all'aiuto, ai fini del calcolo definitivo dei titoli stessi, del dimensionamento della riserva nazionale e del calcolo dei titoli da riserva, che l'AGEA esegue e rende disponibili attraverso il SIAN, agli organismi pagatori. Entro il 15 agosto 2005 gli organismi pagatori assegnano ai produttori i titoli all'aiuto definitivi.

9. Le dimensioni minime di una azienda per potere presentare la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto non possono essere inferiori a 0,3 ettari.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai titoli all'aiuto sottoposti alle condizioni particolari di cui agli articoli da 47 a 50 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché i titolari mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

Art. 7.

Uso dei titoli all'aiuto

1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che, in possesso in via originaria o derivata di titoli all'aiuto ai sensi degli articoli da 33 a 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, dispongano all'11 novembre 2004 delle parcelle per le quali presentano domanda di pagamento e su queste esercitino attività agricola nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 795/2004 e 796/2004 della Commissione e di quanto stabilito nel presente decreto, salvo quanto disposto all'art. 49, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e salvi casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Art. 8.

Tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

1. Nel settore dei seminativi, delle carni bovine e degli ovicaprini viene operata una trattenuta dell'8% della componente settoriale seminativi, del 7% della componente settoriale carni bovine e del 5% della componente settoriale ovicaprini del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, individuate nell'allegato VI del detto regolamento.

2. Le somme così ottenute sono destinate, settore per settore, e su base annua, a un pagamento supplementare agli agricoltori del settore interessato che rispettino le condizioni di ammissibilità al premio.

3. Le condizioni di ammissibilità al premio supplementare, che tengono conto della tutela e valorizzazione dell'ambiente o del miglioramento della qualità e commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere determinate annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa comunitaria avvalendosi anche delle proposte del comitato di cui al comma successivo.

4. Per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie previste a titolo di aiuto supplementare e per la formulazione di proposte di modifica delle condizioni di ammissibilità al premio supplementare di cui al comma 3, è istituito un comitato paritetico Ministero delle politiche agricole e forestali e regioni e province autonome, integrato da una rappresentanza delle organizzazioni del tavolo agro/alimentare.

Art. 9.

Applicazione del pagamento supplementare

1. Le trattenute di cui al precedente art. 8 vengono utilizzate per erogare un pagamento supplementare, condizionato come segue:

a) nel settore dei seminativi un pagamento supplementare ad ettaro viene erogato agli agricoltori che utilizzano sementi certificate per la coltivazione di particolari varietà e che adottino modalità di certificazione, tecniche di coltivazione, stoccaggio ed altre pratiche produttive tali da corrispondere a caratteristiche qualitative richieste dal mercato e che favoriscono la commercializzazione;

b) nel settore delle carni bovine un pagamento supplementare per capo viene erogato agli allevatori di vacche nutrici, come definite dal diritto comunitario, di razze specializzate da carne iscritte nei libri genealogici o agli allevatori di vacche nutrici a duplice attitudine e/o di bovini allevati secondo metodi estensivi;

c) nel settore delle carni ovine e caprine un pagamento supplementare a capo viene erogato agli allevatori singoli o associati con più di 50 capi.

2. In caso di superamento dei plafond relativi al finanziamento delle misure di cui al precedente comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, un abbattimento pro rata è applicato ai relativi pagamenti supplementari per ettaro o per capo.

Art. 10.

Trasferimento dei titoli agli aiuti

1. In caso di vendita del titolo all'aiuto, si applicano le trattenute, da riversare alla riserva nazionale, calcolate nelle percentuali massime previste dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.

2. La cessione del titolo all'aiuto, che avviene secondo quanto stabilito dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, deve avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all'art. 45 della legge n. 203/1982, e deve essere comunicata a pena di nullità agli organismi pagatori, entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'AGEA, in attuazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/03, convalida il trasferimento del titolo, comunicato attraverso il SIAN dagli oganismi pagatori.

3. Per i trasferimenti dei titoli secondo quanto previsto dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, le domande di cedente e cessionario devono essere presentate congiuntamente agli organismi pagatori.

4. I trasferimenti dei titoli all'aiuto possono avvenire solo all'interno delle regioni omogenee così come definite all'art. 2, comma 5.

Art. 11.

Clausole relative ai contratti privati di vendita

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, l'acquirente può presentare domanda di fissazione del titolo all'aiuto a nome del venditore e con l'esplicita autorizzazione di questo.

2. Ai contratti privati di vendita di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione si applica il comma 5 del medesimo articolo.

Art. 12.

Disposizioni applicabili agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare

1. Qualora il contratto d'affitto di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 o i programmi di cui all'art. 23 dello stesso regolamento cessino dopo la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, l'agricoltore interessato può chiedere la fissazione dei propri titoli all'aiuto, dopo la scadenza del contratto d'affitto o del programma, entro il termine ultimo di presentazione delle domande nel quadro del regime di pagamento unico dell'anno successivo.

2. Anche ai contratti di durata quinquennale, in relazione alla prassi consolidata in Italia, si applicano le disposizioni previste per i contratti d'affitto a lungo termine previsti negli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

3. Agli agricoltori di cui all'art. 20 del regolamento (CE) 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, vengono attribuiti titoli all'aiuto calcolati su un importo di riferimento fissato secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Art. 13.

Ritiro dalla produzione

1. I produttori che abbiano ritirato superfici dalla produzione a titolo obbligatorio devono lasciarle a riposo ai sensi dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione e non possono effettuare le semine prima del 31 agosto per il raccolto dell'anno successivo.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le misure previste dai commi 2 e 3 dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.

3. In caso di applicazione dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le

misure in esso previste. In ogni regione o provincia autonoma le nuove superfici ammissibili non possono superare le superfici dichiarate inammissibili.

4. Gli scambi previsti nell'art. 33 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione devono essere sottoposti a preventiva notificazione alla regione o provincia autonoma, che provvederà ad accogliere o respingere la proposta contenuta nell'atto notificato entro sessanta giorni dall'invio dello stesso.

5. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano garantiscono, attraverso il SIAN, la contestuale disponibilità dei dati derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 14.

Clausola arbitrale

1. La domanda presentata al fine di partecipare al regime di pagamento unico può essere accompagnata da una dichiarazione irrevocabile di accettazione di una clausola arbitrale, in base alla quale si accetta di sottoporre ogni possibile controversia in ordine alla partecipazione od esclusione dal regime, alla camera arbitrale di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 99 del 2004.

2. La procedura arbitrale è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento esecutivo della Camera nazionale arbitrale in agricoltura, istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, confermato dall'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 agosto 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n. 182

04A08362

DECRETO 6 agosto 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», in Molfetta, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 2 settembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Bra» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61864;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bra»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 settembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08325

DECRETO 6 agosto 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», in Molfetta, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 29 agosto 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Raschera» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62596;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Raschera»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08327

DECRETO 6 agosto 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», in Molfetta, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 29 agosto 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Castelmagno» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 29 marzo 2002, protocollo n. 61561;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre

2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08328

DECRETO 6 agosto 2004.

Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Lombardia per i vini da tavola, per i vini IGT, nonché per le varietà di uve atte a dare alcuni vini spumanti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI PAGR IX

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V lettere *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V lettera *H)* punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante «norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Lombardia con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola, per i vini a IGT e per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1 del presente decreto;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Lombardia per i vini da tavola, per i vini IGT nonché per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2004

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI.

Regione Lombardia.

Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling Italico, Moscato, Trebbiano di Soave bianco (T. di Lugana).

04A08423

DECRETO 6 agosto 2004.

Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Bolzano, per i vini da tavola e per i vini IGT «Mitterberg» e «Vigneti delle Dolomiti».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI PAGR IX

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della provincia autonoma di Bolzano con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola e per i seguenti vini a IGT: «Mitterberg» e «Vigneti delle Dolomiti»;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Bolzano per i vini da tavola e per i vini IGT «Mitterberg» e «Vigneti delle Dolomiti».

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2004

Il direttore generale: PETROLI

04A08424

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE CALABRIA

DECRETO 12 luglio 2004.

Autorizzazione sanitaria regionale per l'utilizzo dell'acqua minerale denominata «Sorgente dell'amore», in contenitori PET e in vetro, alla soc. «Acquapura s.r.l.», in Grimaldi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

Che il servizio competente per l'istruttoria ha accertato che, con istanza datata 15 giugno 2004, il sig. Gaspare Voce nato ad Aiello Calabro il 2 marzo 1946, amministratore unico della società «Acquapura S.r.l.» con sede legale e stabilimento nel comune di Grimaldi (Cosenza) località Merisacchio, ha chiesto l'autorizzazione regionale per l'utilizzo dell'acqua denominata «Sorgente dell'amore»:

Visto il decreto del Ministero della salute datato 9 novembre 2000, con il quale viene riconosciuta, ai sensi del decreto legislativo n. 105/1992 e successive modifiche e integrazioni, come acqua minerale naturale, l'acqua denominata «Sorgente dell'amore», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente dell'amore» sita nel comune di Grimaldi (Cosenza);

Visto il decreto n. 5502 del 17 maggio 2002 del dirigente generale del 7° Dipartimento industria commercio artigianato della Regione Calabria, con il quale viene autorizzata la soc. «Acquapura S.r.l.» al confezionamento dell'acqua minerale denominata «Sorgente dell'amore» in contenitori PET della capacità di 0,25 l- 0,33 l- 0,50 l- 0,75 l- 1 l- 1,5 l- 2 l., prodotti direttamente nello stabilimento utilizzando le pretore fornite dalle società autorizzate con le indicazioni delle fasi di fabbricazione e bottiglie di vetro da 0,5 l - 0,75 l - 1 l:

Visto la «Concessione per l'esecuzione di lavori edili» rilasciata in data 15 giugno 2000 dal comune di Grimaldi e il pedissequo certificato di agibilità dello stabilimenti di cui sopra, del 22 ottobre 2001;

Visto il parere favorevole dell'U.O. Igiene degli alimenti dell'ASL n. 4 di Cosenza inerente lo stabilimento di che trattasi;

Visto il «Manuale di H.A.C.C.P redatto in data 4 dicembre 2003, ai sensi del decreto legislativo n. 155/1997;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e successive modifiche e integrazioni:

Visto D.P.G. n. 354 del 24 giugno 1999:

Vista la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della legge regionale n. 19/01, che attesta la regolarità e la legittimità dell'atto medesimo;

Su proposta del dirigente del Servizio che, viste le motivazioni espresse nell'atto e nel documento istruttorio. attesta la legittimità del presente provvedimento;

Decreta:

Per quanto in premessa, che qui s'intende ripetuto e confermato:

rilasciare l'autorizzazione sanitaria regionale in favore della società «Acquapura s.r.l.» con sede e stabilimento nel comune di Grimaldi località Merisacchio, in esecuzione degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e successive modifiche e integrazioni, per l'utilizzazione dell'acqua minerale denominata «Sorgente dell'Amore» che sgorga nella omonima concessione mineraria sita nel comune di Grimaldi località Merisacchio;

dare atto che per l'imbottigliamento si utilizzano bottiglie PET nei formati 0,25 l - 0,33 l - 0,50 l - 0,75 l- 1 l.- 1,5 l.- 2 l, che saranno prodotte direttamente nello stabilimento utilizzando le preforme fornite dalle società autorizzate, con le indicazioni delle fasi di fabbricazione e bottiglie di vetro di 0,5 l - 0,75 l - 1 l;

dare, altresì, atto che sulle etichette o sui recipienti dovranno essere riportate le indicazioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 105/1992 modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 339/1999;

dare mandato, al dipartimento prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio, cui sarà trasmessa copia del presente decreto, per la vigilanza segnalando al dipartimento sanità della regione Calabria eventuali deficienze igienico-sanitarie e/o irregolarità;

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Ministero della salute e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino ufficiale della regione Calabria.

Catanzaro, 12 luglio 2004

Il dirigente del servizio: PARISI

04A07994

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 4 agosto 2004.

Indicazioni per l'operatività nel settore plastico, ai sensi del decreto 8 maggio 2003.

1. MATERIALE RICICLATO

Definizione di materiale riciclato

Materiali realizzati utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del Riciclaggio

Sono iscrivibili, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del Repertorio del riciclaggio:

1. polimeri rigenerati omogenei sotto forma di:
PP, PE, PET, PUR, PA, PS-EPS, ABS, PC, PMMA, PVC, etc.
derivanti di diversi settori merceologici:

- *Imballaggi (film, bottiglie, fusti, shoppers, ecc.);*
- *Agricoltura (film per copertura serre, film per insilaggio, cabalette per irrigazione, ecc..);*
- *Tessile (tubetti per rocche di filati, fibre sintetiche, tessuto non tessuto, ecc..);*
- *Veicoli a motore (plance, serbatoi, paraurti ed imbottiture, batterie esauste, ecc..);*
- *Elettrico/elettronico (guscio TV, frigoriferi, computers, ecc..);*
- *Con tenori per uso di igiene ambientale (cassonetti, campane, ecc..);*
- *Edilizia ed arredamento (film, tubi e raccordi, infissi, profilati, ecc..);*

2. polimeri rigenerati eterogenei:
materiali eterogenei costituiti da diverse matrici polimeriche, in provenienza principalmente dalla raccolta differenziata.

I predetti materiali, di cui ai punti 1 e 2, sono presenti sotto forma di granuli, pellets, scaglie, macinati, micronizzati, semilavorati (barre, lastre, ecc.).

Limite in peso imposti dalla tecnologia

La tecnologia impiegata per la produzione del materiale riciclato in questo settore impone in linea generale limiti in peso di rifiuti plastici molto variegati in funzione sia delle caratteristiche del materiale di partenza che delle prestazioni legate all'utilizzo dei materiali stessi; tali limiti non possono mai arrivare fino al 100%.
Il motivo risiede nel fatto che i manufatti plastici necessitano di pigmentazione. Il pigmento è aggiunto sottoforma di masterbatch, in percentuali del 0.5 - 2%, tale da rendere impossibile il raggiungimento del limite del 100%.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considera la riciclabilità dei seguenti materiali:

LDPE 95%
HDPE 95%
PP 95%
PET 95%
Polistirolo espanso 100%
Miscela eterogenea di polimeri 95%

L'entità effettiva di rifiuti plastici impiegati dovrà essere dichiarata nell'ambito dell'allegato A e nella perizia a corredo della domanda.

Nella produzione dei manufatti vi sono i limiti imposti dalla tecnologia utilizzata; a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i limiti MINIMI di materiale riciclato contenuto nel manufatto per alcune delle principali tecnologie.

I seguenti parametri potranno essere modificati in funzioni dell'evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze del settore disponibili.

TECNOLOGIE	LIMITI PERCENTUALI IN PESO
Stampaggio rotazionale	30%
Soffiaggio	50%
Stampaggio ad iniezione	70%
Estrusione in continuo	60%
Estrusione discontinua profili	95%
Termoformatura	50%

A titolo esemplificativo:

- un prodotto realizzato in HDPE con la tecnologia del SOFFIAGGIO deve essere prodotto impiegando almeno il 50% di granuli di HDPE riciclato, a loro volta contenenti non meno del 95% di plastiche da post-consumo
- un prodotto realizzato in PET con la tecnologia dello STAMPAGGIO AD INIEZIONE deve essere prodotto impiegando almeno il 70% di granuli o scaglie di PET riciclato, a loro volta contenenti non meno del 95% di plastiche da post-consumo

2. MANUFATTO O BENE OTTENUTO CON MATERIALE RICICLATO E CATEGORIE DI PRODOTTI

Definizione di Manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato

Bene o manufatto che presenti una prevalenza in peso di materiale riciclato.

La prevalenza in peso dei materiali riciclati è riferita al materiale stesso in funzione dei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate e non ai rifiuti in esso contenuti.

Categorie di prodotti ottenuti con materiale riciclato ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del Riciclaggio

Sono di seguito elencate - in maniera non esaustiva – le categorie di prodotti per il settore Plastico, che potranno essere integrate successivamente.

Nell'ambito di ciascuna categoria sono altresì indicati a titolo di esempio e in maniera non esaustiva i beni e manufatti ottenuti con materiali riciclati iscrivibili nel Repertorio del riciclaggio:

Categoria	Prodotti
Arredo per interno	Tavoli
	Sedie
	Scrivanie
	Poltrone
	Divani
	Cassettiere
	Scaffalature
	Pareti divisorie
	Tendaggi
Complementi di arredo	Attaccapanni
	Lampade
	Cestini
	Posacenere
	Lavagne
	Porta documenti

Categoria	Prodotti
Cancelleria	Penne
	Matite
	Pennarelli
	Cartelline
	Portaoggetti
	Stampanti
	Telefoni cellulari
	Telefoni cordless
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Calcolatrici
	Agende elettroniche
	Videocamere
	Macchine da scrivere
	Taglierine
	Lavagne luminose
	Impianti elettrici
	Rilevatori di fumo
	Telefoni cellulari
	Telefoni cordless
	Asciugatori elettrici
Accessori bagno e complementi d'arredo	*Mobili contenitori*
	Dispenser saponi e sacchetti
Arredo urbano	*Panchine*
	Panettoni antiparcheggio
	Segnaletica verticale
	Transenne
	Coni segnalatori
	Steccati
	Pensiline e tettoie
Prodotti per la viabilità	*Paletti segnalatori*
	Basi per sostegno cartellonistica ed altro
	Reti ombreggianti
	Nastri limitazione area
	Supporti per catarifrangenti
Barriere stradali e ferroviarie	*Barriere stradali e spartitraffico*
	Barriere antirumore
	Barriere fonoassorbenti
Parchi gioco e strutture ludiche	*Parco giochi pubblico*
Pavimentazione per interni ed esterni	Pavimentazione per interni ed esterni
	Pavimentazione
	Pavimenti antitrauma

Categoria	Prodotti
Contenitori per igiene urbana	*Contenitori ad uso di igiene ambientale*
	Sacchi rifiuti
	Contenitori rifiuti
Articoli e strutture per igiene e pulizia	*Bagni chimici*
	Palette di raccolta
	Scope e ramazze
	Spazzole
	Contenitori per pulizia
Strutture isolanti	*Pennellature*
	Imbottiture
Mezzi di trasporto e movimentazione	Mezzi di trasporto motorizzati
	Mezzi di trasporto non motorizzati
	Mezzi di movimentazione e manutenzione motorizzati
Prodotti per florovivaistica	*Vasi*
	Composter
Prodotti per edilizia	*Tubazioni*
	Canali di gronda
	Tegole
	Reti delimitazione cantieri
	Film per edilizia
	Pavimentazioni
	Tettoie
	Guaine di coibentazione
	Cavidotti
	Guaine bituminose
	Pozzetti d'ispezione
	Scatole elettriche
	Tubi di caduta inerti/macerie
	Igloo (vespai prefabbricati)
	Casseformi
	Profilati
	Perlinatura
	Recinzioni

Categoria	Prodotti
Additivi per edilizia	*Aggregati per massetti alleggeriti*
	Aggregati per massetti alleggeriti o non con proprietà termoisolanti
	Aggregati per massetti (alleggeriti o non) con proprietà fonoisolanti
	Aggregati per massetti (alleggeriti o non) con proprietà fonoassorbenti

3. METODOLOGIA DI CALCOLO

Nello specifico settore, non essendo possibile a causa della disomogeneità dei prodotti contenuti nelle categorie individuate, definire un'unità di misura identificativa dell'unità di prodotto, il termine quantitativo per la definizione dell'obbligo di cui all'art. 3 comma 1 del DM 8 maggio 2003, n.203 per ciascuna categoria fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni appartenenti alla medesima.

4. OBBLIGO

L'obbligo di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna categoria di prodotto, di cui all'art. 3 del DM 8 maggio 2003, n. 203, si riferisce a manufatti e beni realizzati con materiale riciclato contenuti nell'elenco inserito nel Repertorio del Riciclaggio.

L'obbligo si genera al momento in cui i prodotti realizzati con materiali riciclati, iscritti al Repertorio del Riciclaggio, presentino contestualmente:

- ✓ **medesima destinazione d'uso**, ancorché con aspetto, caratteristiche merceologiche o ciclo produttivo diversi.
- ✓ **prestazioni sostanzialmente conformi all'utilizzo cui sono destinati,**

rispetto ai prodotti analoghi realizzati con materiali vergini.

5. CONGRUITA' DEL PREZZO

La congruità del prezzo dei manufatti e beni realizzati con materiali riciclati iscrivibili al repertorio del riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali vergini che si va a sostituire.

6. ISCRIZIONE DEI PRODOTTI PLASTICI NEL REPERTORIO DEL RICICLAGGIO

Documentazione da produrre per l'iscrizione dei materiali riciclati

✓ *Allegato A, debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare*

✓ *Relazione tecnica*

La domanda deve essere corredata anche da una relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui è richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni ed altri dati tecnici.

✓ *Perizia giurata*

La perizia giurata deve documentare la percentuale di rifiuti plastici presente nel materiale riciclato, sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato.

Può essere presentata un'unica perizia comprendente anche più materiali riciclati da iscriversi al Repertorio del Riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno in termini di contenuto di rifiuti plastici.

✓ *Altre informazioni utili*

I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel Repertorio Riciclato.

Documentazione da inviare per l'iscrizione dei manufatti o beni realizzati con materiale riciclato

✓ *Allegato A, debitamente compilato in base allo schema riservato ai beni o manufatti realizzati con materiali riciclati e accluso alla presente circolare*

✓ *Relazione tecnica di progetto, contenente:*

- una descrizione del manufatto;
- l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato;
- il peso complessivo del bene o manufatto;
- una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;
- le caratteristiche prestazionali;
- l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
- le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.
- dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare

Su richiesta della Commissione, di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 ottobre 2003, la relazione tecnica andrà integrata con una valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini.

✓ *Altre informazioni utili:*

I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con altre informazioni utili a qualificare il manufatto realizzato con materiale riciclato che intendono inserire nel Repertorio del Riciclato (es: possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi manufatti realizzati con materiali vergini, etc.).

Invio della domanda

La domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata A.R. al Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio – Commissione Tecnica DM 9 ottobre 2003 - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA.

Roma, 4 agosto 2004

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

ALLEGATO *A*

SCHEMA PER MATERIALI RICICLATI
SETTORE PLASTICO

Al
Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio
Commissione Tecnica DM 9 ottobre 2003
via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la Societa/Ditta……………….con sede legale in.... ……………c.a.p……………. prov. ...., via/piazza..................cod. fisc. o partita IVA.................., iscritta al registro delle ditte esercenti attività di riciclo della prov. di.... n. .... (eventuale),

richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del

MATERIALE RICICLATO

1. Nome commerciale del materiale (eventuale)……………….
2. Natura del materiale…………………..
3. Codice europeo rifiuto con cui è realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso . ... da .... a .... %.
4. Materiali plastici, con cui è realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso da .... a .... %.
5. Capacità produttiva annua.... kg…../mt……../n. pezzi……….
6. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. ...., tel. ...., e-mail......@....; indichiamo quale associazione di categoria di riferimento……………, nella persona del sig. ……………, tel. …………… e-mail....@....

Il tecnico .... Il legale rappresentante.................

Data……………

SCHEMA PER MANUFATTI E BENI OTTENUTI CON MATERIALI RICICLATI

SETTORE PLASTICO

Al
Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio
Commissione Tecnica DM 9 ottobre 2003
via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la Societa/Ditta.... con sede legale in.... c.a.p......... prov. ...., via/piazza.... cod. fisc. o partita IVA....,

richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del

MANUFATTO O BENE OTTENUTO IN MATERIALE RICICLATO

1. Nome commerciale del manufatto o bene (eventuale)....
2. Codice Repertorio del riciclaggio %
   ....
   ....
   ....
3. Capacità produttiva annua kg..../mt. /n. pezzi....
4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. ...., tel. ...., e-mail....@.... ; indichiamo quale associazione di categoria di riferimento...., nella persona del sig. ...., tel. ...., e-mail....@....

Si allega alla presente una relazione di progetto contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b) l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato;
c) il peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;
e) le caratteristiche prestazionali e qualitative che giustifichino un eventuale incremento del prezzo;
f) indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
g) norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.
h) dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare.

Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'articolo 8, comma 3, del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Il tecnico .... Il legale rappresentante.................

Data

04A08205

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 agosto 2004

Dollaro USA	1,2279
Yen giapponese	136,08
Corona danese	7,4346
Lira Sterlina	0,66920
Corona svedese	9,1823
Franco svizzero	1,5389
Corona islandese	87,38
Corona norvegese	8,3215
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57930
Corona ceca	31,370
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6613
Lira maltese	0,4264
Zloty polacco	4,3868
Leu romeno	40732
Tallero sloveno	240,0000
Corona slovacca	39,920
Lira turca	1782900
Dollaro australiano	1,7149
Dollaro canadese	1,6178
Dollaro di Hong Kong	9,5768
Dollaro neozelandese	1,8759
Dollaro di Singapore	2,1030
Won sudcoreano	1418,16
Rand sudafricano	7,5415

Cambi del giorno 11 agosto 2004

Dollaro USA	1,2233
Yen giapponese	135,84
Corona danese	7,4368
Lira Sterlina	0,66900
Corona svedese	9,2000
Franco svizzero	1,5416
Corona islandese	87,30
Corona norvegese	8,3290
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57930
Corona ceca	31,463
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6605
Lira maltese	0,4263
Zloty polacco	4,4226
Leu romeno	40671
Tallero sloveno	240,0200
Corona slovacca	40,010
Lira turca	1788200
Dollaro australiano	1,7167
Dollaro canadese	1,6179
Dollaro di Hong Kong	9,5408
Dollaro neozelandese	1,8754
Dollaro di Singapore	2,0951
Won sudcoreano	1411,87
Rand sudafricano	7,5649

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08526 - 04A08525

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Deroxen Oto»

Estratto provvedimento n. 153 del 27 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario DEROXEN OTO, soluzione per uso otologico per cani e gatti.

Confezioni:

flacone in polietilene da 50 ml - A.I.C. n. 102468117;

flacone in polietilene da 100 ml - A.I.C. n. 102468129;

flacone in polietilene da 200 ml - A.I.C. n. 102468131.

Titolare A.I.C. Teknofarma S.p.a., con sede in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14, cod. fisc. n. 00779340017.

Oggetto del provvedimento: richiesta prolungamento periodo di validità. Si autorizza il prolungamento del periodo di validità a sessanta mesi (cinque anni).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08207

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Solmox La»

Estratto provvedimento n. 154 del 28 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario SOLMOX LA.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100286018;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100286020.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), via Nettunenese 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100286032.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08210

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fluen-Suivax».

Estratto provvedimento n. 155 del 28 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario FLUEN-SUIVAX vaccino inattivato contro l'influenza suina.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101818019;

10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 101818021.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: richiesta estensione alla via di somministrazione intramuscolare ed all'uso simultaneo con il vaccino «Ad live Suivax».

È autorizzata l'estensione alla via di somministrazione intramuscolare ed all'uso simultaneo con il vaccino «AD live Suivax».

Il punto «Effetti indesiderati» ed il punto «Interazione con altri medicamenti ed altre forme di interazione» del sommario delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo vengono così modificati: «Sulla base dei dati disponibili è possibile che la somministrazione di Fluen-Suivax per via intramuscolare, da solo od in associazione con AD live-Suivax, determini reazioni tissutali locali di vario sviluppo evidenziabili in sede di macellazione».

La specialità medicinale per uso veterinario suddetta deve osservare le seguenti «Condizioni generali di farmacovigilanza»:

1) Nell'ambito dell'attività di farmacovigilanza, ad integrazione dei dati di farmacovigilanza passiva, presentazione dei risultati di uno studio di sorveglianza post-vendita volto alla valutazione dell'innocuità nel sito d'inoculo della somministrazione, per via intramuscolare, di Fluen Suivax da solo e in associazione simultanea con il vaccino AD live Suivax. In particolare, codesta ditta dovrà presentare al Ministero della salute (Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti - Ufficio XI) e all'Istituto superiore di sanità, il protocollo sperimentale contenente le modalità secondo cui intende condurre l'indagine. Il protocollo dovrà essere approvato dal Ministero della salute (Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti - Ufficio XI) previo parere consultivo dell'Istituto superiore di sanità. L'indagine dovrà iniziare entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione e terminare nei dodici mesi successivi alla data di inizio stabilita.

2) Presentazione ogni quattro mesi per un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza dal quale si evincono - oltre che i dati relativi ad eventuali segnalazioni di farmacovigilanza - il numero complessivo delle dosi di Fluen Suivax vendute e, ove disponibili, di quelle somministrate simultaneamente per via intramuscolare con il vaccino AD live Suivax.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

04A08209

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pet collare antiparassitario»

Estratto decreto n. 90 del 29 luglio 2004

La titolarietà dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario PET COLLARE ANTIPARASSITARIO, A.I.C. n. 103223 è ora trasferita alla società Peggy Pet s.r.l., con sede a Milano, via Giovanni Bensi, 10 - codice fiscale n. 03494610961;

La produzione continuerà ad essere effettuata come in precedenza autorizzato presso la società Beaphar B.V., Drostenkamp 3, sita in 8101 Raalte - Holland;

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08208

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, all'organismo IMQ S.p.a, in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 agosto 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione e della connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente da parte di un organismo di cui al mandato CEN M/109 per dispositivi sonori di allarme incendio, centrali di controllo e segnalazione, apparecchiature di alimentazione, rilevatori di calore puntiformi, rilevatori di funi puntiformi sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 agosto 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazione di componenti per camini, comignoli e condotti interni per camini in laterizio in terracotta e ceramica di cui al mandato CEN M/105 sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 agosto 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazione e prove iniziali di tipo per porte commerciali, garage e cancelli di cui al mandato CEN M 101 sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 agosto 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazione di cui al mandato CEN M 111 sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

04A08322

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401191/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77